

STATUTO

CENTRO STUDI PITAGORA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASCATI RM VIA SCIADONNA 24

Numero REA: RM - 1559983

Codice fiscale: 14982181001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N.302	di Repertorio N.238
		di raccolta
		STATUTO
		"TITOLO I"
		DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
		Art. 1 Denominazione
		È costituita, ai sensi della legge 381/1991 e delle integra-
		zioni del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112., con sede nel Comune di
		Frascati all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
		eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'arti-
		colo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la
		società cooperativa sociale denominata:
		"CENTRO STUDI PITAGORA - Cooperativa Sociale".
		La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà
		istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali opera-
		tive quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, fi-
		liali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la sede
		legale nell'ambito del Comune sopra indicato.
		Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferi-
		mento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento
		della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.
		La società cooperativa è costituita fino al 31 dicembre 2070.
		A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere
		esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottan-
		ta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti sociali.
		Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti patti

	sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge	
	sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata, in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica. Tuttavia qualora in	
	sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'ar-	
	ticolo 2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i	
	tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convo-	
	care l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative	
	alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite del-	
	le venti unità.	
	Art. 2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la Co-	
	operativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai	
	suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 lettera a) della	

4 di 48

sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) l'organizzazione di corsi e svolgimento di lezioni private su programmi e materie di ogni ordinamento scolastico, formativo e universitario, finalizzate alla preparazione per il recupero ed il superamento di esami, all'ampliamento della conoscenza personale ed allo sviluppo delle applicazioni nel campo tecnico, scientifico ed informatico;

2) La collaborazione con gli istituti scolastici al fine di offrire strumenti didattici innovativi e/o integrativi; in particolare: prevenzione al fenomeno del drop-out, diffusione della cultura informatica e delle nuove tecnologie, costruzione di reti di collaborazione tra istituti per promuovere gli scambi culturali e sociali, anche in altri paesi;

3) La promozione, attraverso tutte le attività, programmi, progetti, e quant'altro simile, ritenuti utili allo scopo, dei diritti di cittadinanza e partecipazione dei giovani alla vita

sociale locale, nazionale e Comunitaria;

4) Attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere.

5) La consulenza ed il supporto alle associazioni del volontariato locale ed alle altre componenti sociali che operano senza fini di lucro, al fine di promuovere forme associate o sviluppo e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, così come per la promozione e lo sviluppo di nuove forme associative locali e la costituzione di cooperative sociali di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce sociali deboli.

6) L'attivazione e la promozione di corsi di formazione, riqualificazione ed orientamento professionale; in particolare, corsi di formazione professionale, anche post diploma, oltre a ogni tipo di iniziativa finalizzata alla formazione e all'aggiornamento intesa a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento lavorativo o una ulteriore qualificazione professionale utile al miglioramento della loro posizione lavorativa; i corsi potranno essere di iniziativa propria od organizzati in convenzione e/o collaborazione con Enti pubblici e privati.

7) L'istituzione di un Centro Studi al fine di creare un

	settore di indagine, ricerca, raccolta e divulgazione dati co-
	si da poter monitorare il territorio, mantenere una costan-te
	relazione con la realtà sociale e al contempo favorire azioni
	di prevenzione rispetto a qualsiasi forma di margi-nalità o
	devianza sociale. All'interno delle attività promosse dal cen-
	tro studi rientrano la produzione e distribuzione di pubblica-
	zioni a carattere culturale, sociale, informativo e/o divulga-
	tivo, su qualsiasi supporto cartaceo e digitale, esclusi i
	quotidiani, nonché l'organizzazione di momenti formativi e in-
	formativi (giornate di studio, convegni e quant'altro simila-
	re) e la raccolta di materiale mediatico di interesse socio-
	culturale, aggiornamenti In materia legale, promozione di pro-
	getti operativi, attività culturali e altro.
	8) L'organizzazione di congressi, meeting, concerti, mostre
	e spettacoli in genere.
	9) Corsi di lingua, anche rivolti agli immigrati e richie-
	denti asilo.
	Sono altresì comprese nell'oggetto sociale, in via meramente
	strumentale e con esclusione di attività svolte nei confronti
	del pubblico, tutte quelle operazioni economiche, commerciali,
	mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie od utili per
	il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la stipula-
	zione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione
	di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a
	terzi; la richiesta di contributi dipendenti dalla legislazio-

ne regionale, nazionale e comunitaria connessi con il conseguimento dello scopo sociale; l'assunzione di quote e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio, con esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio e di quelle vietate dalla legge.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione dagli enti locali, organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo Sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni, ed altri strumenti finanziari

ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:

a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

	c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge	
	381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser cor-	
	risposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in concorrenza con quella della coo-	

perativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

È fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1.	la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
2.	i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;	
3.	le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;	
4.	la misura massima del ristorno attribuibile.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dei	
	presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inop-	
	portunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	

alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la

	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nei presenti patti sociali;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determina-

	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai
	patti sociali, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
	dall'organo amministrativo:
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere libe-
	rata mediante conferimento di denaro, beni in natura o credi-
	ti;
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo
	amministrativo;
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivi-
	tà svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze del-
	la cooperativa.
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti patti sociali.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può esser deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o

	che ineriscano il rapporto mutualistico;
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo
	comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato per
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-
	blici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecu-
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rappor-
	to o nei confronti del socio che venga sottoposto a procedure
	concorsuali;
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi
	ragione o causa.
	m) il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti
	e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in
	quanto in contrasto con quanto previsto agli art. 3 e 4 del
	presente statuto.
	n) il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o falli-
	to;
	o) il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazio-
	ne, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto
	nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-
	tiva.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-

22 di 48

	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio	
	a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può es-	
	sere corrisposta in più rate unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	

	sponsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c),	
	d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei presenti patti sociali, possono essere soci della cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli

amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci con cui devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle quote emesse;
 - c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
 - d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
 - e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
- Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 50 (cinquanta) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle quote di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Al socio sovventore che detenga più di 50 (cinquanta) euro di capitale sociale spetta il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle

deliberazioni delle assemblee.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale;
- c) mediante emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la coo-

	perativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè supe-	
	riore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o il potenziamento aziendale;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	

legge 16 dicembre 1977 n.904;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge o dai patti sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori
né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo
scioglimento.

L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.
acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano
le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-
quinqües e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza
l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria
quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con
lettera raccomandata o, qualora l'interessato la posseda, con
la PEC fornendo le indicazioni relative al potenziale acqui-
rente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per
conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la
sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni

	mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega	
	l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi	
	i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	
	quirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previ-	
	sti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare la procedura arbitrale di cui ai presenti patti.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilar-	
	si in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	

	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori	
	nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della leg-	
	ge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	21, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni de-	
	gli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	

	sto per i dividendi.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domici-	
	lio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti o informati della riunione tutti gli amministratori, il	
	revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si op-	
	pone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori,	
	il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano perso-	
	nal-mente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichia-	

razio-ne scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26 - Deliberazioni

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;
- 5) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;
- 6) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonchè su-	
	gli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 24.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali	
	assemblee.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire	
	più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del-	
	la quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e con	
	i criteri stabiliti da apposito regolamento.	

	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	
	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non	
	sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della so-	
	cietà, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione: in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,	
	dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione	

La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi

dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un consi-

glio di amministrazione composto da un numero di consiglieri

variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea dei soci che

ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche

a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di

amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le

persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 30.000

(trentamila) euro di capitale sociale è riservata la nomina di

un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi o dimis-

sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della

nomina e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-

mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri

il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fis-

sa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affin-

chè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine

del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegia-

le.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti sociali.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-
stitutori e procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposi-
ta delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire
speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri
amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle norme
legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre co-
stituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere
convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, che
può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-
zione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di
Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in

	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari	
	cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabilita	
	dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'orga-	
	no di controllo, se nominato.	
	Art. 32 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed aventi i re-	
	quisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della no-	
	mina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 30.000	
	(trentamila) euro di capitale sociale è riservata la nomina di	
	un terzo dei componenti il Collegio Sindacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il control-	
	lo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il con-	
	trollo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato	
	decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	liberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revo-	
	ca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	TITOLO IIX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale	

	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modali-
	tà di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento
	obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte salve le contro-
	versie che per legge non possono essere oggetto di arbitrato e
	fatte salve, comunque, le modifiche legislative successivamen-
	te intervenute nonchè eventuali pronunce della Corte Costitu-
	zionale declaratorie dell'illegittimità di norme emanate in
	materia:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
	assembleari;
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori,
	revisore o sindaci, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-
	da di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'ac-
	cettazione della nomina alla carica di amministratore, reviso-
	re, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-
	sione alla clausola di cui al comma precedente.
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed
	è nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel cui

ambito territoriale si trova la sede della società.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa	
	di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e	
	per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Pertanto i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale, più even-	
	tuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riser-	
	ve anche da sovrapprezzo.	

	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Firmato in originale:	
	Francesco Pica	
	Alessio Martinelli	
	Luca Gabriele	
	Dr. Giuseppe Mesiti - Notaio.	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Tivoli, li 30 ottobre 2018
Firmato digitalmente: Dr. Giuseppe Mesiti Notaio